

Registro Generale n. 2077/2023

pubblicata il 06/11/2023

Reg. del Settore n. 45 / 2023



## CITTA' DI COSENZA

### DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Settore 10 - URBAN. ED. RIQUAL.URB. AR.URB. PERIF. AREA  
URB. TOP. INN.TEC.CED PNRR

---

**Oggetto:** Pianificazione delle sedi farmaceutiche per la Città di Cosenza -  
approvazione avviso pubblico - applicazione deliberazioni Giunta  
Comunale n. 4 e n. 105 del 2021 - ottemperanza sentenza TAR Calabria  
n. 1107/2023

# CITTA' DI COSENZA

Registro Generale n. 2077/2023

pubblicata il 06/11/2023

Reg. del Settore n. 45 / 2023

**Settore 10 - URBAN. ED. RIQUAL.URB. AR.URB. PERIF. AREA URB.  
TOP. INN.TEC.CED PNRR**

---

Giuseppe Bruno

---

Il Responsabile del Procedimento

## DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Oggetto:

Pianificazione delle sedi farmaceutiche per la Città di Cosenza - approvazione avviso pubblico - applicazione deliberazioni Giunta Comunale n. 4 e n. 105 del 2021 - ottemperanza sentenza TAR Calabria n. 1107/2023

### Il Direttore di Settore

Premesso che:

- In base a quanto sancito dal combinato dell'art. 2 della Legge 475/68 con l'art. 5 della Legge 362/91, così come modificate ed integrate dall'art. 11 del DL. n. 1/2012 (decreto Cresci Italia), convertito nella Legge n. 27/2012, è stata attribuita ai Comuni la pianificazione territoriale del servizio farmaceutico, ivi compresa la competenza ad autorizzare il trasferimento delle farmacie;
- In particolare, tali norme prevedono che il Comune, sentiti l'Asl e l'Ordine provinciale dei farmacisti, identifichi le zone di collocazione delle nuove farmacie per assicurarne un'equa distribuzione sul territorio, tenendo anche conto dell'esigenza di garantire l'accessibilità del servizio farmaceutico ai residenti in aree scarsamente abitate. Il numero di farmacie spettanti a ciascun comune è sottoposto a revisione entro il mese di dicembre di ogni anno pari, in base alle rilevazioni dei dati demografici rilevati alla data del 31.12 dell'anno precedente, in modo da ottenere, quanto più possibile, un'omogenea distribuzione demografica tra le sedi limitrofe a quella decentrata, a vantaggio di un servizio farmaceutico più efficace ed equo;

Atteso che:

- Per il trasferimento di una farmacia in nuovi locali situati all'interno della sede di pertinenza vige il principio della libera scelta del farmacista in ordine all'ubicazione del proprio esercizio, qualificandosi l'autorizzazione della pubblica autorità come provvedimento rivolto alla rimozione di un limite imposto dalla legge all'esercizio di un diritto. Pertanto, la discrezionalità amministrativa non si estende a un apprezzamento delle ragioni sottese alla scelta imprenditoriale, limitandosi solamente a verificare l'inesistenza di cause ostative al rilascio dell'autorizzazione medesima;
- Su quest'ultimo punto, è tuttora vigente il limite previsto dall'art. 1 della L. n. 475/1968, secondo cui i locali in cui è ubicata una farmacia devono essere situati a una distanza dagli

altri esercizi non inferiore a 200 m, misurata per la via pedonale più breve tra soglia e soglia delle farmacie. La giurisprudenza ritiene che per calcolare il "percorso pedonale più breve" debba farsi riferimento al percorso effettivamente percorribile a piedi da una persona normalmente deambulante in condizioni di sicurezza e senza esporsi a rischi. Ai fini del calcolo di tale percorso, deve quindi farsi riferimento ai passaggi pedonali, a meno che vi siano ostacoli materiali all'attraversamento fuori dei punti stabiliti, dovendo comunque garantirsi la normale deambulazione, e dunque, la sicurezza dei pedoni;

- Occorre tuttavia considerare, che l'art. 13 del D.P.R. n. 1275/1971 (contenente il regolamento di attuazione delle norme concernenti il servizio farmaceutico di cui alla L. n. 475/1968) prevede che il locale indicato per il trasferimento della farmacia, oltre a doversi situare a una distanza dagli altri esercizi non inferiore a 200 m., deve essere ubicato "in modo da soddisfare le esigenze degli abitanti della zona";
- La libertà del farmacista di trasferire una sede farmaceutica da un luogo a un altro non è dunque illimitata, in quanto l'autorità amministrativa, nel concedere l'autorizzazione, può e deve valutare le esigenze degli abitanti della zona, in rapporto alla finalità di ottimizzare la funzionalità del servizio farmaceutico. Questa limitazione alla libertà dell'iniziativa economica del farmacista si giustifica considerando che il titolare di farmacia si giova, in realtà, di un sistema di quasi-monopolio;
- Di conseguenza, spetta al Comune valutare se i nuovi locali della farmacia sono situati in luogo tale da soddisfare le esigenze degli abitanti della zona, in rapporto alle condizioni topografiche e di viabilità. Qualora lo spostamento dell'esercizio farmaceutico all'interno della zona possa arrecare pregiudizio all'utenza, sorge l'obbligo per l'Amministrazione Comunale di svolgere un'istruttoria per accertare se, effettivamente, lo spostamento dell'esercizio possa rendere disagiata ai residenti l'accesso al servizio farmaceutico;
- Qualora tale situazione dovesse emergere a seguito dell'istruttoria, l'Amministrazione dovrà motivare congruamente le ragioni del diniego dell'autorizzazione al trasferimento della sede farmaceutica;
- Tenuto conto che:
- Nell'ipotesi in cui il farmacista intenda trasferire la sede della farmacia al di fuori della zona di pertinenza originariamente assegnata, occorre che il Comune accerti che lo spostamento della popolazione ha reso non più funzionale la precedente programmazione territoriale delle farmacie, fermo restando il numero di 24 sedi farmaceutiche esistenti nel territorio del Comune di Cosenza, per eventuali richieste di maggiore servizio farmaceutico;
- Come è noto, la riforma del 2012, allo scopo di assicurare un più capillare servizio alla popolazione attraverso una più ampia presenza del servizio farmaceutico sul territorio, nonché di favorire l'accesso alla titolarità delle farmacie da parte di un numero più ampio di aspiranti, ha previsto, come già detto, l'obbligo dei comuni di revisionare ogni due anni (negli anni pari) la pianta organica, al fine di adattarla alle variazioni della popolazione comunale, in applicazione del criterio demografico di cui all'art. 1 L. n. 475/1968;
- La revisione biennale della pianta organica delle farmacie da parte dei Comuni è un adempimento obbligatorio, per il quale, in caso di inerzia del Comune, è previsto un potere sostitutivo da parte della Regione, tramite la conferenza dei servizi. È inoltre possibile impugnare il silenzio-inadempimento del Comune davanti al TAR, con eventuale nomina di un commissario ad acta in caso di persistente inerzia del Comune;

Considerato che:

- In attesa di un apposito atto legislativo, che disciplini in modo organico la materia, stante la necessità di soddisfare le esigenze di assistenza farmaceutica di nuove zone abitative del Comune di Cosenza, si ritiene necessario individuare le procedure relative al trasferimento

delle sedi Farmaceutiche, adottando criteri idonei alla formazione di apposite graduatorie delle farmacie eventualmente richiedenti il trasferimento;

- Pertanto è possibile chiedere, ai sensi dell'art. 5, comma 2, L. n. 362/1991, il decentramento di farmacia, ovvero il trasferimento di una farmacia, istituita con il criterio demografico, da una zona del Comune in cui sia riscontrato un esubero di sedi farmaceutiche, a una zona di nuovo insediamento abitativo. A causa dello spostamento di popolazione all'interno del Comune verso zone di nuovo insediamento urbano, può infatti determinarsi uno squilibrio nel rapporto tra popolazione e sedi farmaceutiche. Il decentramento è pertanto giustificato da un movimento della popolazione che evidenzia un parallelo spostamento nella domanda del servizio farmaceutico;
- Per attuare il decentramento di una sede farmaceutica, occorre che il Comune individui la zona carente di assistenza farmaceutica e conseguentemente la sede di nuovo insediamento destinataria del trasferimento di farmacia (o anche più sedi) e l'area comunale caratterizzata da esubero di farmacie rispetto al fabbisogno. Solo al termine di tale procedimento, il Comune attiva la procedura di decentramento cui potranno partecipare i titolari delle farmacie ubicate nell'area del Comune in cui si sia riscontrato un esubero di sedi farmaceutiche rispetto al fabbisogno. In presenza di più titolari potenzialmente interessati al decentramento, il Comune dovrà individuare preventivamente, con specifico provvedimento, i criteri e le modalità per dare corso a una selezione;
- Al fine di garantire la massima trasparenza e imparzialità nella individuazione delle farmacie che verranno decentrate, è stata approvata la Regolamentazione del decentramento di sedi farmaceutiche con deliberazione della G.M. n.4 del 18/01/2021;
- La procedura di decentramento, si concluderà con il trasferimento della farmacia nella nuova sede farmaceutica e, in occasione della prima revisione utile della Pianta Organica, con il ripristino della corretta numerazione delle sedi farmaceutiche e la soppressione della sede di provenienza del vincitore della selezione di decentramento;

Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 4 del 18 gennaio 2021, con la quale è stato disposto di approvare la Regolamentazione del Decentramento delle sedi farmaceutiche, comprensiva delle indicazioni Disciplinari, delle Procedure di Selezione e dei Criteri di Valutazione, così come descritti in narrativa della citata delibera, che verranno adoperati per individuare e/o selezionare le farmacie disponibili al trasferimento e/o al decentramento nelle nuove sedi farmaceutiche, in occasione della revisione della Pianta Organica delle farmacie del Comune di Cosenza;

Vista la deliberazione di Giunta Municipale n. 105 del 30 settembre 2021, con la quale è stato disposto quanto segue:

- di approvare, secondo quanto sopra detto, la Nuova Pianta Organica Comunale delle Farmacie, compresi gli elaborati tecnici, allegati al presente provvedimento, prodotti dal Settore 10 Urbanistica ed Edilizia privata (in precedenza Settore 9° Urbanistica - PSC), che motivano la necessità di Revisione delle Zone Farmaceutiche, pur confermando, immutato, il numero delle Farmacie esistenti, così come riportato, dettagliato e descritto nelle tavole:
  - Tavola 1 - RELAZIONE ILLUSTRATIVA (All.to 1)
  - Tavola 2 - STATO DI FATTO (All.to 2)
  - Tavola 3 - SCHEDE TECNICHE DI SEDE (All.to 3)
  - Tavola 4 - PLANIMETRIA DEI FLUSSI (All.to 4)
  - Tavola 5 - PERIMETRAZIONE DELLE SEDI DI COMPETENZA (All.to 5);
- di approvare l'individuazione degli ambiti territoriali, carenti di assistenza farmaceutica, nonché dell'area del territorio comunale caratterizzata dalla più intensa concentrazione delle sedi

stesse, a fronte della riscontrata forte diminuzione della popolazione residente in altre, come indicato nelle Tavole tecniche allegate;

- di approvare la Revisione della Zonizzazione delle Sedi Farmaceutiche, individuate sul territorio comunale, subordinandone l'efficacia amministrativa all'esito ultimo delle procedure di Decentramento, ed al definitivo conferimento ai titolari delle Nuove Zone rimodulate, ai sensi della citata deliberazione di G. M. 4 del 2021, senza dare corso a fenomeni di sovrapposizioni o di costituzione di zone promiscue;
- di disporre che nel merito del procedimento in argomento, dovranno essere adottati gli strumenti di pianificazione e i regolamenti specifici, con il differimento dell'esecutività delle perimetrazioni delle zone farmaceutiche, all'avvenuta conclusione di una fase concorsuale per l'attribuzione delle stesse;
- di dare mandato agli Uffici competenti, di predisporre appositi avvisi di manifestazioni concorsuali, riservate ai titolari "aventi diritto", delle sedi farmaceutiche, ubicate nelle aree del territorio comunale, interessate da "decentramento", per come individuate nelle Tavole della Nuova Pianta Organica e riassunte nell'Allegato 6, secondo i termini e le modalità di cui alla Deliberazione della Giunta Municipale n. 4 del 18.1.2021, "Regolamentazione del Decentramento di sedi farmaceutiche art. 11 Legge n. 27/2012 - Approvazione Disciplinare, Procedure di Selezione e Criteri di Valutazione",
- di prevedere l'approvazione definitiva del nuovo assetto delle 24 nuove Zone Farmaceutiche, così come individuate dallo strumento di Pianificazione, solo alla fine della procedura di decentramento ed all'assegnazione delle nuove zone ai vincitori delle selezioni (la cui sede originaria sarà ridistribuita fra le aree territorialmente limitrofe ricadenti nelle pertinenze delle nuove sedi accorpate, così per come ripериметrate nella nuova zonizzazione), mediante il ripristino della corretta numerazione delle definitive Sedi Farmaceutiche e la soppressione delle eventuali sedi di provenienza, sempre in occasione della prima, successiva, Revisione utile "Biennale" della Pianta Organica.

Evidenziato che:

- la Dottoressa Pia Policicchio, titolare dell'omonima farmacia, ha avanzato domanda di decentramento, proponendo, altresì, ricorso amministrativo al Tar Calabria iscritto al n.1261/2022 RG conclusosi con la sentenza n. 1107/2023 del 02/08/2023, che ha disposto che il Comune adotti un provvedimento espresso sulla predetta istanza;
- il presente provvedimento viene adottato in esecuzione delle deliberazioni di Giunta Comunale n. 4 del 18 gennaio 2021 e n. 105 del 30 settembre 2021 e in ottemperanza della citata sentenza n. 1107/2023 del 02/08/2023;

Preso atto che dall'istruttoria svolta dagli uffici si è riscontrata la variazione della distribuzione della popolazione sul territorio comunale ed è, quindi, necessario promuovere la procedura di decentramento al fine di assicurare la capillarità e, dunque, la migliore efficienza del servizio farmaceutico;

Visto lo schema di avviso pubblico in allegato, recante "Avviso pubblico per il decentramento della sedi farmaceutiche della Città di Cosenza", conformato ai criteri e alle modalità come sotto dettagliate:

#### PROCEDURE DI SELEZIONE PER DECENTRAMENTO SEDI FARMACEUTICHE

Ai sensi dell'art. 5 della Legge 362/91, il Comune di Cosenza, preso atto della ridefinizione della collocazione delle sedi farmaceutiche in linea con i dati relativi alla mutata distribuzione degli abitanti sul territorio comunale, effettuata entro il mese di dicembre di ogni anno pari, provvede

a bandire apposito avviso per il decentramento delle sedi farmaceutiche messe a trasferimento, descrivendone esattamente la loro perimetrazione.

Gli aventi diritto potranno presentare regolare domanda presso l'Ufficio Protocollo del Comune, sia a mezzo Raccomandata A.R. che tramite PEC, entro e non oltre le ore 12.00 del trentesimo giorno dalla data di pubblicazione del bando sull'Albo Pretorio del Comune (pena esclusione – non saranno prese in considerazione istanze pervenute oltre il termine sopra indicato).

Non saranno prese in considerazione le istanze pervenute fuori dai termini previsti dal bando.

Le domande dovranno indicare le zone in cui si chiede il trasferimento; se il trasferimento è richiesto per più zone, esse dovranno venire indicate in ordine di preferenza.

Alla Domanda dovranno essere allegati i seguenti documenti, con avvertenza che la mancanza di ciascuno di essi comporta l'esclusione dalla valutazione comparativa:

1. Copia, firmata, di un documento d'identità in corso di validità, contenente la data e del luogo di nascita;
2. Copia del decreto di conferimento della titolarità;
3. Perizia tecnica, asseverata da giuramento, atta ad individuare la farmacia attualmente più vicina e dalla quale ci si allontanerà con il trasferimento, nonché la distanza rispetto a questa farmacia con misurazione effettuata da soglia a soglia per via pedonale più breve;
4. Dichiarazione che attesti i dati di cui alle lettere a) e b) dei Criteri di Valutazione;
5. Certificazione dell'ASP attestante il numero di anni di esercizio professionale alla data di scadenza del bando di cui alla lettera c) dei Criteri di Valutazione;
6. Copia autentica dell'eventuale intimidazione di sfratto della farmacia convalidata dal giudice;
7. Certificato d'iscrizione all'Albo professionale, ai fini della priorità in graduatoria, in caso di parità di punteggio.

Nel caso intervenga una sola domanda di decentramento verso una delle zone individuate dal Comune l'Amministrazione concluderà la procedura con il trasferimento della farmacia nella nuova sede farmaceutica; nella diversa ipotesi in cui siano presenti più di una richiesta per sede farmaceutica messa a decentramento, l'Ufficio comunale preposto, nominerà per la formazione della graduatoria una commissione così composta:

Un Dirigente Comunale; un Dirigente Regionale del Dipartimento della Salute o un suo delegato; un Farmacista designato dall'Ordine dei Farmacisti della Provincia di Cosenza (che non eserciti la professione né sia residente nel Comune di Cosenza); un Responsabile del Servizio Farmaceutico dell'Azienda Sanitaria della Provincia di Cosenza.

Svolgerà le funzioni di Segretario un dipendente del Comune di categoria non inferiore alla D.

L'Ufficio Comunale preposto, provvederà alla nomina della Commissione con propria Determinazione Dirigenziale.

La durata del procedimento di formulazione della graduatoria non dovrà superare i 45 giorni dalla scadenza di presentazione delle domande.

Ultimati i lavori della Commissione, il Presidente trasmette gli atti agli uffici di competenza per l'approvazione definitiva della graduatoria, che dovrà avvenire entro 10 giorni dal ricevimento degli stessi, con apposita Determinazione Dirigenziale, pubblicata nelle forme di rito.

Qualsiasi ricorso alla graduatoria dovrà essere presentato entro 30 giorni dalla data di pubblicazione. Decorso tale termine, la graduatoria per il decentramento farmaceutico sarà dichiarata "Definitiva" e si provvederà, a cura del Settore competente, all'interpello a favore dell'assegnatario.

Le zone Farmaceutiche verranno assegnate tenuto conto dell'ordine di graduatoria e delle preferenze già espresse nella domanda. Gli interpellati dovranno accettare entro quindici giorni dalla ricezione "dell'interpello", la zona di cui è risultato assegnatario, impegnandosi a trasferire la farmacia in detta zona nel rispetto del presente disciplinare e delle disposizioni di legge, che

disciplinano i trasferimenti di farmacie.

In caso di mancata accettazione non potrà essere assegnatario di altre zone eventualmente rifiutate da altri.

In caso di mancato assolvimento dell'impegno di trasferire i locali della farmacia nella zona assegnata, all'interessato verrà fissato un termine ultimativo per il trasferimento, decorso il quale verrà dichiarato decaduto dalla sua posizione di graduatoria.

Il Comune comunicherà all'ASP Prov.le di Cosenza, il nominativo del Farmacista assegnatario della sede decentrata.

Il Comune di Cosenza, a decentramento avvenuto ex art. 5 L. 362/91, provvederà con delibera di Giunta Municipale alla modificazione della Pianta Organica delle Farmacie, a prendere atto dell'avvenuto trasferimento, operando anche le ripermetrazioni territoriali di altre sedi farmaceutiche in conseguenza del trasferimento stesso.

Del procedimento ultimato, dovranno essere informati: la Regione Calabria, Assistenza Territoriale al Servizio Farmaceutico, all'Azienda Sanitaria Prov.le di Cosenza e all'Ordine dei Farmacisti della Provincia di Cosenza, al fine di dare corso a tutti gli adempimenti di competenza, previsti per il trasferimento della/e farmacia/e nella/e sede/i decentrata/e.

#### CRITERI DI VALUTAZIONE

Per la predisposizione della graduatoria, la Commissione avrà a propria disposizione un punteggio massimo complessivo di 120 punti da attribuirsi sulla base dei seguenti criteri:

a) Rapporto Farmacia/abitanti nella sede farmaceutica in cui opera il titolare o i suoi aventi diritto, che hanno chiesto il decentramento, fino a 40 punti così distribuiti:

Da	0	a	500 abitanti	punti	40
Da	501	a	750 abitanti	punti	38
Da	751	a	1000 abitanti	punti	36
Da	1001	a	1250 abitanti	punti	34
Da	1251	a	1500 abitanti	punti	30
Da	1501	a	1750 abitanti	punti	20
Da	1751	a	2000 abitanti	punti	10
Da	2001	a	oltre abitanti	punti	0

b) Numero di farmacie nelle vicinanze della sede farmaceutica, di cui il titolare ha chiesto il decentramento, valutabile in base alla distanza per la via pedonale più breve, fino a 30 punti:

n. 1	farmacia	entro	250 mt.	punti	5
n. 2	farmacie	entro	250 mt.	punti	10
n. 3	farmacie	entro	250 mt.	punti	15
n. 4	o più farmacie	entro	250 mt.	punti	20
n. 1	farmacia	entro	300 mt.	punti	1
n. 2	farmacie	entro	350 mt.	punti	4
n. 3	farmacie	entro	350 mt.	punti	7
n. 4	o più farmacie	entro	350 mt.	punti	10

c) Numero di anni di esercizio professionale in qualità di titolare e/o di direttore di farmacia, fino a 40 punti:

n. 1	anni	punti	1
n. 2	anni	punti	3
n. 3	anni	punti	5
n. 4	anni	punti	7
n. 5	anni	punti	9
n. 6	anni	punti	11
n. 7	anni	punti	13

n. 8 anni	punti 15
n. 9 anni	punti 17
n. 10 anni	punti 20
da n. 11 a 13 anni	punti 25
da n. 14 a 16 anni	punti 30
da n. 17a 19 anni	punti 35
da n. 20 anni in poi	punti 40

- d)Sussistenza di provvedimento di sfratto esecutivo punti 10;  
 e)A parità di punteggio, la priorità verrà determinata dall'anzianità di iscrizione all'Albo.

Visto il R.D. 27.07.1934, n. 1265 "Testo Unico delle Leggi Sanitarie";  
 Visto il R.D. 30.9.1938, n. 1706 "Approvazione del regolamento per il servizio farmaceutico";  
 Vista la L. 08.03.1968, n. 221 "Provvidenze a favore dei farmacisti rurali";  
 Vista la L. 02.04.1968, n. 475 "Norme concernenti il servizio farmaceutico";  
 Visto il D.P.R. 21.08.1971, n. 1275 "Regolamento per l'esecuzione della L. 475/1968, recante norme concernenti il servizio farmaceutico";  
 Vista la L. 08.11.1991, n. 362 "Norme di riordino del settore farmaceutico";  
 Visto il D.L. 04.07.2006 n. 223, convertito con L. 04.08.2006, n. 248 c.d. "Decreto Bersani";  
 Visto il D.L. 24.01.2012, convertito con L. 24.03.2012, n. 27 c.d. "Decreto Cresci Italia" e ss. mm. ii.;  
 Vista l'art. 2 della Legge Regionale della Calabria n. 18 del 09.04.1990;  
 Vista la Deliberazione della Giunta Regionale Calabria n. 543 del 04.08.2008.

VISTO il D. Lgs. 267/2000, e successive modificazioni;  
 VISTO lo Statuto del Comune,  
 VISTO il Regolamento Comunale di Contabilità;  
 VISTO il Regolamento comunale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;  
 VISTO il D. Lgs. 118/2011 e successive modificazioni;  
 VISTO il regolamento comunale sui controlli interni;  
 VISTO il principio contabile finanziario applicato alla competenza finanziaria (alleg. 4/2 del D. Lgs. 118/2011);

RITENUTO di poter esprimere, in considerazione della regolarità e correttezza dell'azione amministrativa, **parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica**, ai sensi dell'art. 147 *bis comma 1* del d.lgs. n. 267/2000 e successive modificazioni;

## DETERMINA

- 1.che la narrativa in premessa, forma parte integrante e sostanziale del presente atto;
- 2.di attivare la procedura finalizzata a individuare e/o selezionare le farmacie disponibili al trasferimento e/o al decentramento nelle nuove sedi farmaceutiche, in applicazione delle deliberazioni di Giunta Comunale n. 4 e n. 105 del 2021 e in ottemperanza della sentenza TAR Calabria n. 1107 del 2023;
- 3.di approvare la schema di avviso pubblico in allegato, recante "Avviso pubblico per il decentramento della sedi farmaceutiche della Città di Cosenza", conformato ai criteri e alle modalità come sopra dettagliati, nonchè previsti dalla deliberazione di Giunta Municipale n. 4 del 18 gennaio 2021;
- 4.di invitare i titolari delle sedi farmaceutiche ubicate nelle aree del territorio comunale interessate dalla variazione della distribuzione della popolazione per come accertato dal



Comune a partecipare alla procedura di decentramento;

5. di dare atto che la procedura di decentramento, si concluderà anche in presenza di una sola domanda di decentramento, con il trasferimento della farmacia istante e vincitrice nella nuova sede farmaceutica nel rispetto della revisione approvata dal Comune la cui efficacia amministrativa, limitatamente alla singola zona assegnata ed alla soppressione della sede di provenienza del vincitore ridistribuita fra le aree territorialmente limitrofe ricadenti nelle pertinenze delle nuove sedi ripериметrate, sarà piena ed esecutiva, con il ripristino della corretta numerazione delle sedi farmaceutiche in occasione della prima, successiva, Revisione utile "Biennale" della Pianta Organica;
6. di precisare che il responsabile del procedimento è il dirigente arch. Giuseppe Bruno;
7. di pubblicare il presente atto sull'Albo Pretorio del Comune.

.

ELENCO ALLEGATI

1 - File PDF NON PUBBLICATO - Allegato\_1\_Avviso\_Pubblico

Il Direttore di Settore

Giuseppe Bruno

---

Cosenza 03/11/2023

---